

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

1. Disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);

Questi documenti, com'è noto, vengono redatti ed utilizzati in conformità con l'autonoma disciplina per essi applicabile, puntualmente richiamata nel preambolo del decreto. Nel caso del trasporto dei prodotti vitivinicoli, l'art. 24, paragrafo 1, del regolamento riconosce i documenti previsti dalla Direttiva n. 118/2008/CE¹ a condizione che essi rechino le informazioni di cui all'allegato VI, parte C del regolamento, oppure permettano agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.

Il citato art. 3, comma 6, prevede che tali documenti rispettino le disposizioni del decreto, ove applicabili. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 25 del DM n. 210/96 (che fa salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite da altri provvedimenti legislativi o regolamentari che prevedano l'utilizzo dei DAS, fermo restando la disciplina di carattere generale stabilita dal DM stesso), si precisa che:

- a) per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati dal **documento di accompagnamento semplificato (DAS)** – art. 9 e seguenti del DM n. 210/96), sono applicabili le seguenti norme del decreto:
 - ✓ l'articolo 6, commi 2 e 8, ai fini della **conforme compilazione**: pertanto, sul predetto documento dovranno figurare sia l'indicazione della **quantità** in numeri e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere, sia ai fini della **corretta designazione** del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione della casella n. 8 (del DAS) effettuata secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto relative alle caselle contraddistinte dal numero 17 diverse dalla casella n. 17c;
 - ✓ l'articolo 7, comma 1, ai fini dell'**autenticità** degli stessi documenti (art. 26 del regolamento), se si tratta di prodotti trasportati allo stato sfuso: pertanto, il predetto documento dovrà essere convalidato con una delle modalità di cui agli articoli 8 (quando la stessa sarà operativa) oppure 9 o 10; se si tratta di prodotti confezionati, l'autenticità dei DAS si intende assicurata qualora tali documenti siano emessi in conformità con le sole formalità di cui all'articolo 9 e seguenti del DM n. 210/1996; in proposito, si specifica che è pure applicabile l'art. 12, per quanto riguarda la nullità della convalida;
 - ✓ l'articolo 14, ai fini dell'**invio di copie** dei documenti nel caso dei trasporti di prodotti allo stato sfuso;
- b) per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati da uno dei precitati documenti previsti dall'art. 21, paragrafo 6 (**e-AD**) o dall'art. 26, paragrafo 1 (**documento di riserva**) della Direttiva n. 2008/118/CE, è applicabile solamente l'art. 6, comma 8 e, pertanto, anche in questo caso, in vista della **corretta designazione** del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione delle caselle n. 17, diverse dalla casella n. 17c, dovrà essere effettuata secondo le corrispondenti istruzioni di cui all'Allegato II del decreto.

¹ la copia stampata del documento amministrativo elettronico/e-AD o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo/ARC di cui all'art. 21, paragrafo 6, sia il documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico emesso in procedura di riserva di cui all'art. 26, paragrafo 1, sia, infine, il DAS di cui all'art. 34, paragrafo 1

2. *Consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1);*

In questo caso il decreto dispone che si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001, le quali prevedono, tra l'altro, che il documento di accompagnamento da utilizzare sia un **documento di accompagnamento accise (DAA – art. 1 del DM n. 210/96)** che rechi il riferimento alla voce doganale della N.C. codice 2307, e la denominazione “feccia di vino liquoroso”.

3. *Bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, commi 2 e 3);*

E' noto che l'articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino, del regolamento esenta dalla redazione di un documento di accompagnamento per scortare il trasporto di vinacce e di fecce di vino verso un distilleria nel caso in cui tale trasporto sia scortato da una **bolletta di consegna** istituita dallo Stato membro interessato: in proposito, l'art. 4, commi 2 e 3 del decreto identificano la predetta bolletta di consegna in un documento redatto utilizzando gli stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dagli Uffici finanziari (DM 29 novembre 1978). La bolletta in parola è compilata con le modalità stabilite dall'Allegato VI del regolamento nonché dall'articolo 5, commi 5 e 6 e dall'articolo 6 commi da 2 a 6 e 8 del decreto. In sostanza, chiunque intende spedire i citati sottoprodotti della vinificazione ad una distilleria riconosciuta, dovrà munirsi dei sopra menzionati stampati, i quali, pertanto, recheranno un **numerazione prestampata**. Il decreto non precisa lo schema del documento e, pertanto, quest'ultimo potrà essere liberamente predisposto, salvo che esso dovrà comunque:

- essere composto da **due o tre esemplari** a seconda che il trasporto venga effettuato con mezzi propri dello speditore o del destinatario (che conservano una copia del documento) oppure mediante un trasportatore terzo (il quale sarà tenuto anch'esso alla conservazione di una copia del documento); in ogni caso colui che effettua il trasporto dovrà apporre sul documento la propria firma al momento della consegna del prodotto nella casella relativa ai dati del trasportatore;
- recare le altre **necessarie indicazioni** secondo quanto stabilito dall'Allegato VI del regolamento (speditore, luogo di spedizione, destinatario, luogo di consegna, ecc.) e, in particolare, l'indicazione della quantità in numeri (e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere), la data e l'ora di spedizione (quest'ultima da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità), apposte di seguito alle rispettive menzioni “*data di inizio del trasporto*” e “*ora di partenza*” e la designazione, tutte effettuate secondo le istruzioni di cui all'Allegato II del decreto; per quanto riguarda la designazione si richiama, inoltre, l'art. 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008 che, nel caso in cui il distillatore intenda commercializzare le grappe con indicazione geografica oppure con l'indicazione di uno o due vitigni o del vino DOP/IGP, richiede la specificazione sul documento di accompagnamento dell'area geografica o della varietà delle uve dalla cui vinificazione esse provengono ovvero del vino a DOP/IGP del quale costituiscono il sottoprodotto.

Si precisa che tali bollette di consegna non sono soggette ad alcuna ulteriore procedura di autenticazione (timbratura preventiva e convalida).

4. Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

Le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i prodotti derivati dalle uve stesse sono compresi fra i prodotti vitivinicoli (secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto): per lo speditore dei prodotti menzionati, pertanto, vale l'obbligo di garantire che il loro trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento (art. 23, comma 1, del regolamento).

L'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto specificano gli obblighi sia di avviare direttamente ed esclusivamente le uve da tavola ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000 (nel quale le uve stesse sono trasformate nei prodotti sopra menzionati), sia di accompagnare i relativi trasporti con un documento MVV, il quale:

- può essere predisposto dallo speditore, che dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV”, in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell'Ufficio territoriale (con le modalità di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o la microfilmatura);
- può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

L'articolo 15, comma 2, del decreto precisa, inoltre, che nessuna deroga si applica all'obbligo di emissione del documento MVV per i trasporti in questione.

Si precisa che, anche dopo il 1° agosto 2013, nei trasporti nazionali, sarà comunque possibile utilizzare, parallelamente al documento MVV, il documento modello IT (art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94) prestampato dalle tipografie autorizzate, preventivamente timbrato e successivamente convalidato.

In ogni caso, il documento MVV o il documento modello IT che scortano il trasporto di uve da tavola o dei sopra menzionati prodotti da esse ottenuti dovranno contenere, rispettivamente, le seguenti specificazioni nella casella della designazione:

- “*uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*”
- “*ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*”, di seguito all'indicazione della categoria del prodotto (ad es., “mosto”; “succo di uve”).

Inoltre, nel caso in cui gli stessi documenti scortino le uve acquistate da un centro di intermediazione (DM 30 giugno 1995) ancora pendenti sulla pianta (cioè nel caso in cui il centro di intermediazione è sia speditore che destinatario delle uve), nella casella destinata a contenere le informazioni relative alla designazione del prodotto, sussiste anche l'obbligo di indicare il nome, il

cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno (articolo 6, comma 7, del decreto).

In proposito, si deve segnalare che tale obbligo è stato esteso anche ai documenti modello IT istituito dal DM n. 768/94 (articolo 17, comma 1, secondo capoverso, del decreto).

L'articolo 15, comma 3, del decreto stabilisce l'applicabilità delle disposizioni del già citato DM 27 novembre 2008 anche nel caso dei sottoprodotti ottenuti da uve da tavola. In proposito occorre precisare che, posto che da tali uve non possono essere vinificate, non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (Allegato XV ter, sezione D, punto n. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza nemmeno trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 103 tercies del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Sono applicabili, invece, tenuto conto della necessità di prevenire l'utilizzo di tali sottoprodotti nella produzione dei prodotti vitivinicoli:

- l'obbligo di consegnare i sottoprodotti stessi al ritiro sotto controllo (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 22 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 5 del DM 27/11/2008) ovvero alla distillazione (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 23 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 2, comma 2, del DM 27/11/2008): la consegna delle vinacce deve essere effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale mentre quella delle fecce entro 30 giorni dall'ottenimento delle stesse (art. 3, comma 1, primo capoverso del DM 27/11/2008);
- l'obbligo di annotare sui registri di carico e scarico tenuti presso gli stabilimenti di trasformazione (istituiti ai sensi del DM 19 dicembre 2000) l'ottenimento dei sottoprodotti, entro il giorno stesso dalla separazione dai mosti/succhi (art. 3, comma 1, secondo capoverso del DM 27/11/2008), così come le uscite dovute all'invio al ritiro sotto controllo o in distillazione.